

COMUNE DI SARZANA

STATUTO

Adottato con deliberazione di C.C. n. 13 del 22.02.2000 ad oggetto: “Statuto Comunale – Adeguamento alla Legge 3.08.1999 n. 265”

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto dello Statuto

1 - Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comune e Provincia, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 2 Autonomia statutaria

1 - Sarzana, Comune ligure tra i più significativi della Lunigiana per collocazione geografica, caratteristiche storiche ed economiche, insignita del titolo di Città, già nell'antichità, partecipe della più ampia realtà italiana e aperta alla dimensione europea ed ai valori di libertà e fratellanza che da sempre sono impulso alla crescita civile e sociale della sua comunità, riafferma nel presente Statuto le sue tradizioni democratiche e antifasciste.

2 - Il Comune di Sarzana è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e secondo i principi e le norme del presente Statuto.

3 - Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale.

4 - Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo quanto previsto dal presente Statuto.

5 - Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 Finalità

1 - Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo culturale, sociale ed economico, della comunità finalizzato alla affermazione dei diritti della persona e dei valori umani, al riconoscimento dei diritti della famiglia di diritto e di fatto, al soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità, alla tutela del diritto alla salute, al benessere spirituale e fisico del cittadino e della comunità, nonché alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse territoriali, alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

2 - Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi di soggetti pubblici e privati operanti nel Comune secondo il metodo della partecipazione.

- 3 - Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, opera altresì per:
- a) Promuovere ed attuare l'impegno sui temi della solidarietà, della cooperazione internazionale, della pace e della tutela dei diritti fondamentali;
 - b) Valorizzare ed incentivare le forme di volontariato ed associazionismo, favorendo le opportune iniziative delle istituzioni statali, regionali e locali e dei cittadini singoli ed associati ed assicurando ad esse la propria collaborazione;
 - c) Promuovere ed incentivare, le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del territorio comunale, la piena occupazione, la tutela dei diritti dei lavoratori, assicurare il diritto al lavoro di ogni cittadino e la valorizzazione delle loro capacità personale e professionali;
 - d) Perseguire la effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" nella comunità locale, con particolare attenzione alla condizione femminile, per la quale predispone strumenti specifici di intervento;
 - e) Garantire la libera espressione di ogni credo e sentimento religioso riconoscendo il ruolo e la funzione delle istituzioni religiose nel territorio comunale;
 - f) Garantire e perseguire, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità di diritti dei cittadini e dei residenti;
 - g) Sviluppare un'ampia rete di servizi sociali anche in collaborazione con il privato e le associazioni di volontariato, per il sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati;
 - h) Tutelare e valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società;
 - i) Promuovere ogni iniziativa al fine di recepire le sensibilità ed i bisogni del mondo dell'infanzia ricercando le opportune forme che consentono il pieno riconoscimento dei diritti dei bambini;
 - j) Promuovere ogni utile iniziativa per la crescita civile, culturale e morale dei giovani;
 - k) Realizzare le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione, nonché favorire lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - l) Valorizzare, difendere e tutelare il proprio patrimonio ambientale, archeologico e paesaggistico;
 - m) Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, favorendo l'informazione dei cittadini, singoli ed associati, ed assicurando il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché il diritto di iniziativa e proposta relativamente all'attività amministrativa;
 - n) Assicurare, nelle forme previste dal presente Statuto, la partecipazione alla vita politica ed amministrativa della popolazione presente sul territorio comunale;
 - o) Assicurare, nell'esercizio delle proprie funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali, la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, favorendo il collegamento dei propri organi con i comitati e le libere associazioni esistenti sul territorio attraverso incontri e consultazioni con i rappresentanti dei medesimi, e favorendo altresì l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - p) Valorizzare il proprio patrimonio culturale, storico ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche favorendo rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici nel rispetto delle libertà dei singoli e delle comunità e nella valorizzazione delle culture, delle fedi e delle etnie;
 - q) Favorire il diritto di ogni cittadino alla casa;
 - r) Promuovere e partecipare alla realizzazione di accordi, in particolare con gli enti locali compresi negli ambiti territoriali della Val di Magra e più in generale della Lunigiana storica, caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, al fine di rendere armonico il processo complessivo di sviluppo

Art. 4
**Approvazione Statuto,
modifiche e adeguamenti**

1 - I procedimenti per l'approvazione dello Statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l'entrata in vigore, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 4 commi 2 bis, 3 e 4 della legge n. 142 del 8 giugno 1990, come modificato dalla legge n. 265 del 3 agosto 1999;

2 - Per le modifiche dello Statuto l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 41 del presente Statuto.

Art. 5
Potestà regolamentare e ordinanze

1 - Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2 - I regolamenti di competenza del Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, sono sottoposti all'esame dell'Organo Regionale di Controllo e diventano esecutivi se entro il termine di 30 giorni dalla ricezione lo stesso Organo di Controllo non adotti un provvedimento di annullamento. Entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte dell'Organo di Controllo. I regolamenti di competenza della Giunta sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e se non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui diventano esecutivi.

3 - I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale o della Giunta.

4 - Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita, per l'adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute, una Commissione presieduta dal Segretario Generale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del Consiglio, che ne disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento.

5 - Il Sindaco emana atti, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica. I dirigenti emanano atti, non riservati al Sindaco dalle leggi o dai regolamenti, con i quali stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.

6 - Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

7 - Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 6
**Elementi distintivi:
territorio, sede comunale, stemma, gonfalone**

1 - Il Comune di Sarzana è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Sarzana capoluogo, Falcinello, Marinella e San Lazzaro.

2 - La sede degli organi comunali è nel capoluogo.

3 - Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge, con le seguenti caratteristiche *“D’azzurro alla luna montante, sormontata da una stella di otto raggi, il tutto d’oro; con le sigle O.P.Q.L. pure d’oro, ordinate in fascia e nel capo. Lo scudo sarà sormontato da corona comitale”*.

4 - Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

5 - Il regolamento disciplina l’uso dello stemma, i casi di concessione del medesimo ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale, nonché le relative modalità.

6 - Il Comune per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del titolo di Città nel 1465 dal Papa Paolo II.

7 - Per il sacrificio delle proprie popolazioni ed il ruolo nella lotta contro il nazifascismo il Comune è decorato con medaglia d’argento al valore militare con atto di riconoscimento del Ministero della Difesa pubblicato sulla G.U. del 16 novembre 1989.

Art. 7

Albo Pretorio e pubblicità

1 - Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2 - Nel Comune sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, determinazioni dirigenziali, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Generale, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.

3 - Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istituzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell’ente, ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque abbia interesse.

4 - Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 8

Fonti di interpretazione e di applicazione

1 - Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Generale nell’ambito delle rispettive competenze, l’emanazione degli atti con cui si determina l’interpretazione di norme legislative e regolamenti.

2 - Nell’ambito delle proprie funzioni compete al Segretario Generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell’ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono altresì essere emanati dai dirigenti.

CAPO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 Organi istituzionali

1 - Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art. 10 Funzioni

1 - Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

2 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3 - Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 11 Consiglio Comunale

1 - L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e la posizione giuridica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2 - Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme del regolamento.

3 - Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

4 - La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta, e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. L'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

5 - Il Consiglio Comunale elegge il Presidente del Consiglio, scelto tra i suoi componenti, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6 - In caso di esito negativo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto chi ottiene il maggior di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

7 - Il Presidente rimane in carica per una durata pari a quella del Consiglio che lo ha eletto..

8 - In ogni caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni saranno assunte da un Vice Presidente designato dal Presidente con le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

9 - Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10 - Il Presidente del Consiglio può essere revocato su richiesta motivata di un numero di consiglieri non inferiori ai due terzi dei Consiglieri assegnati.

11 - La richiesta di revoca deve essere consegnata al Segretario Generale almeno 10 giorni prima della seduta consiliare.

12 - La votazione avviene a scrutinio palese e la revoca viene proclamata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

13 - Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Gli indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo.

14 - Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1 - Entro 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, sentita la Giunta in apposita seduta.

2 - Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, negli adeguamenti e nelle modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento comunale.

3 - Almeno una volta all'anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Consiglio provvede ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

4 - Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dell'attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Il documento è sottoposto all'approvazione dell'organo, che evidenzia il grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1 - Nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Statuto, il regolamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché per lo svolgimento dei lavori. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, purché non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Sindaco.

2 - Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il suo funzionamento e disciplinare la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari costituiti.

3 - Quando il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari il regolamento determina i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 14

Gruppi consiliari

1 - Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

2 - Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 15

Commissioni Consiliari permanenti

1 - Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari permanenti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

2 - Le Commissioni sono istituite all'inizio di ogni legislatura in modo che sia assicurata la presenza in esse, con diritto di voto, di un rappresentante per ogni gruppo. Ogni componente dispone di un numero di voti pari al numero dei consiglieri del gruppo.

3 - Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze per materie, hanno il compito di esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazione e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco o dalla Giunta o dalla conferenza dei Capigruppo. Potranno altresì esaminare di propria iniziativa pratiche ed esprimere pareri, non vincolanti, e valutazioni su di esse e su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse per la Città, segnalandoli al Presidente del Consiglio Comunale pro-tempore che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio. Il regolamento determina i modi ed i tempi per la formulazione del parere individuando gli oggetti per i quali esso è obbligatorio.

4 - Nell'ambito delle materie di propria competenza e nei modi stabiliti dal regolamento, le Commissioni esercitano poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e su incarico del Consiglio effettuano indagini conoscitive sul funzionamento dei servizi e sull'attuazione dei programmi, progetti e sugli interventi.

5 - Nell'ambito delle materie di loro competenza le Commissioni riferiscono al Consiglio Comunale su una determinata questione, con facoltà di richiedere al Presidente l'iscrizione della medesima all'ordine del giorno della seduta.

6 - Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, le Commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

7 - Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

8 - Le Commissioni decidono in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti più il Presidente, ed in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti compreso il Presidente.

9 - Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

10 - Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

11 - Gli atti e/o le questioni sottoposte alle Commissioni e non esaminate per mancanza del numero legale alle sedute regolarmente convocate, sono presentate dal Presidente del Consiglio Comunale all'approvazione dell'Organo, informata la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 16

Commissioni speciali e attività ispettiva del Consiglio

1 - Il Consiglio può istituire in qualsiasi momento:

- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'Amministrazione ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta, che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comuni, enti e aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di riferire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio;
- c) Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia la cui presidenza deve essere attribuita alle opposizioni.

2 - La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3 - Le Commissioni speciali hanno facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4 - Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 17

Consiglieri comunali

1 - Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2 - I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale.

3 - La disciplina relativa allo stato giuridico dei consiglieri, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, alla procedura per la surrogazione è regolata dalla legge.

4 - L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge. I gettoni di presenza possono essere trasformati in indennità di funzione a richiesta dal consigliere, purché ciò comporti pari o minore onere finanziario per l'Ente.

5 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b) numero 2 e 2 bis della legge n. 142 del 8 giugno 1990 così come modificata dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997.

6 - Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 81 del 25 marzo 1993. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

7 - I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

8 - Il consigliere che non interviene alle sedute per sette volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine, il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza ingiustificata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ad informare dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento dello stesso. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera tenuto conto dei motivi giustificativi presentati dal consigliere interessato.

9 - Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità previste dal regolamento.

10 - Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal regolamento.

11 - Al consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio ma egli ha l'obbligo di mantenere il segreto relativamente alle informazioni ricevute nei casi espressamente previsti dalla legge.

12 - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

13 - I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'addetto all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 18

Giunta Comunale: composizione, nomina, durata, revoca

1 - La Giunta nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 del presente Statuto adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'ente nell'ambito degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Riferisce al Consiglio Comunale della sua attività semestralmente.

2 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non più di sette Assessori, nominati dal Sindaco, tra cui il Vice Sindaco, assicurando la pari opportunità tra uomo e donna, La presentazione della Giunta al Consiglio viene effettuata nella prima seduta successiva alle elezioni.

3 - Gli assessori sono scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.

4 - Gli assessori sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e/o tecnico amministrative. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

5 - Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità di primo grado e i coniugi. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6 - La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

7 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

8 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge n. 55 del 19 marzo 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco.

9 - Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili e producono l'effetto di cui al comma 8 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.

10 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco incarica altro assessore che ne assume le funzioni.

11 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il Sindaco provvede con decreto alla nomina del nuovo assessore entro 15 giorni e ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile. La nomina produce effetti dalla data di pubblicazione del relativo decreto.

12 - Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Segretario Generale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

13 - La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

14 - Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

15 - Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.

16 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

17 - Se il Presidente del Consiglio Comunale non procede alla convocazione del Consiglio stesso nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

18 - La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione.

19 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

20 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalle rispettive cariche il giorno in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

21 - Il Segretario Generale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

22 - L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente Organo di Controllo entro i 5 giorni feriali successivi alla data di assunzione.

23 - Ogni singolo assessore può essere revocato dal Sindaco che ne deve dare motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

24 - Alla sostituzione dell'assessore revocato provvede entro 15 giorni il Sindaco che ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

25 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

Art. 19

Giunta Comunale: funzioni e competenze

1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli assessori.

2 - La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4 - La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.

5 - Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nella persona del loro Presidente.

6 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

7 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8 - Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

9 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati.

10 - La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

11 - La Giunta:

- a) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, dei dirigenti o dei funzionari;
- b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- e) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- f) 12 - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
- g) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- h) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- i) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- j) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con Comuni e Provincie, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le costituzioni di diritti reali e o di garanzia su beni immobili, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

12 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non siano espressamente riservati ad altri organi ed uffici dell'Ente.

Art. 20 Sindaco

1 - Il Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 10 del presente Statuto. E' eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 – Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3 – Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

4 - Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- c) distribuisce gli argomenti, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;
- d) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, dal presente Statuto e dal regolamento del personale;
- f) nomina con decreto motivato i messi notificatori per l'ordinaria attività, nonché quelli straordinari in caso di particolari esigenze amministrative, tenuto conto dei requisiti previsti dalla legge per le particolari funzioni.
- g) indice i referendum comunali;
- h) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 n. 241;
- i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni delle leggi vigenti;
- j) conferisce funzioni di prevenzione e accertamenti delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, nelle aree oggetto di concessione;
- k) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
- m) coordina e riorganizza, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
- o) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 13 della legge n. 81 del 25 marzo 1993 comma 1°, che sostituisce il comma 5 dell'art. 36 della legge n. 142 del 8 giugno 1990 con il 5 e 5 bis.

5 - Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6 – Con proprio provvedimento il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di direzione dell'attività dei dirigenti nel rispetto del principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

7 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

8 - Nell'esercizio delle loro attività gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

9 - Gli assessori depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

10 - Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- e) in caso di emergenze, connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti;
- f) all'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge n. 996 dell'8 dicembre 1970, approvato con D.P.R. n. 66 del 06 febbraio 1981

11 - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse

12 - Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 21

Principi generali

1 - L'attività amministrativa del Comune di Sarzana si ispira ai principi della pubblicità, della trasparenza, dell'economicità, dell'efficacia, della motivazione e dell'accesso agli atti amministrativi nonché ai criteri della semplificazione e della celerità dei procedimenti, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legge.

2 - Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett. d del D. L.gs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta regolamenti al fine di assicurare la pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. L.gs. n. 29 del 3 febbraio 1993, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 22

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - Gli uffici ed i servizi del Comune sono articolati in Settori il più possibile omogenei al fine di garantire responsabilità e professionalità di direzione, autonomia ed efficienza di gestione, funzionalità ed economicità dei risultati.

2 - Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni, le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, le procedure disciplinari, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, il Segretario e gli organi amministrativi.

3 - Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela le libere organizzazioni sindacali dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi di legge e del contratto in vigore.

4 - Il Comune cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, organizzando corsi di preparazione per i nuovi assunti e di perfezionamento per i dipendenti;

5 - Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi della legge. n. 421 del 23 ottobre 1992 la potestà regolamentare si esercita tenendo conto dei C.C.N.L. e comunque in modo da non determinare disapplicazione nel periodo di vigenza del Contratto. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2 bis del D.L.gs. n. 29 del 3 febbraio 1993 si estende anche al regolamento.

Art. 23

Il Segretario Generale

1 - Il Comune ha un Segretario Generale titolare dirigente, il cui rapporto di servizio è regolato dalla legge. Il Segretario è iscritto all'Albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

2 - Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3 - Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge n. 142 del 8 giugno 1990, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 8 giugno 1990, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

4 - Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d) cura la pubblicazione degli atti degli organi deliberanti, dei dirigenti ed i successivi adempimenti inerenti al conseguimento della relativa esecutività;
- e) determina l'ufficio e/o il servizio responsabile dell'istruttoria e dell'adozione degli atti necessari in conformità al regolamento e dirime eventuali conflitti di competenza fra gli uffici;
- f) partecipa in veste di Presidente nelle Commissioni di concorso per la copertura dei posti di dirigente.

Art. 24

Il Vice Segretario Generale

1 - Il Segretario Generale è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal Vice Segretario Generale, dirigente dell'ente, ed è da questi sostituito in caso di vacanza, impedimento o di assenza.

2 - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Generale.

3 - In caso di assenza o di impedimento di entrambi i titolari, dovrà farsi ricorso ad altro Segretario con le modalità previste dal comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

4 - In relazione alla esigenze di carattere amministrativo le funzioni di Vice Segretario Generale non possono essere conferite con rapporto contrattuale a tempo determinato e/o parziale.

Art. 25

Il Direttore Generale

1 - Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 40 del D. L.gs n. 77 del 25 febbraio 1995, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.

2 - Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3 - Quando non risultino stipulate le convenzioni previste e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 26

Dirigenza

1 - Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2 - Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

3 - I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4 - La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di profili professionali di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al

costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D. L.gs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

6 - Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del D. L.gs. n. 77 del 25 febbraio 1995 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del D. L.gs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

7 - Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D. L.gs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

8 - E' istituita la Conferenza dei dirigenti con competenza consultiva e propositiva su questioni di rilevante importanza di carattere generale inerenti l'attività del Comune, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, nonché la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale.

9 - La Conferenza è presieduta dal Segretario Generale che la convoca quando lo ritenga opportuno o su richiesta anche di un suo componente. Alla Conferenza possono essere richiesti pareri da parte del Sindaco.

10 - In caso di vacanza in posti dirigenziali il Sindaco, può conferire all'interno dell'ente incarichi a tempo determinato per la copertura di tali posti per un periodo non superiore a due anni e rinnovabili per una sola volta per pari durata e con provvedimento motivato ai dirigenti in via prioritaria.

Art. 27 **Impiegati comunali**

1 - Ogni impiegato ha il dovere di svolgere le mansioni che gli sono state attribuite sulla base dei principi della parità dei carichi operativi e del rispetto delle capacità professionali.

2 - Le norme relative all'assunzione, alla carriera ed alla disciplina del personale sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle disposizioni vigenti. Esso si ispira al principio di cooperazione, facilitandone l'attuazione tra i vari livelli di servizio, fermo restando il principio di gerarchia corrispondente alle esigenze di ordinata gestione e decisione finale.

3 - Il Sindaco, sentiti il Segretario Generale ed i dirigenti interessati o su proposta di essi, assegna il personale ai vari uffici e servizi.

4 - Per esigenze di servizio ed in attuazione dei principi di mobilità e rotazione negli incarichi il Sindaco, nei modi di cui al precedente comma, provvede alla mobilità del personale fra i diversi Settori organizzativi; mentre i dirigenti possono modificare la ripartizione del personale tra i diversi uffici all'interno del rispettivo Settore. In ogni caso

debbono essere rispettate le esperienze acquisite da ciascun impiegato ed i profili professionali inerenti alla categoria.

5 - Lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali di attività lavorative non comprese in quelle d'ufficio deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

6 - Il regolamento determina le modalità ed i limiti delle autorizzazioni, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi e del carico di lavoro assegnato.

7 - In nessun caso i dipendenti possono svolgere attività lavorative in conflitto di interesse con l'ente o attività esterne in qualsiasi modo collegate con l'ente stesso.

8 - E' fatto divieto al dipendente di assumere cariche in società o enti di diritto privato costituiti a fini di lucro. L'assunzione di cariche in società o enti di diritto pubblico deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta.

Art. 28

Obiettivi dell'attività amministrativa

1 - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2 - Le istanze degli interessati sono evase nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3 - Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 29

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 - Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali.

2 - I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalle leggi.

3 - Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una azienda o un'istituzione;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. In tal caso spettano al Comune i poteri di amministrazione e controllo della società; il Comune può disciplinare con apposite convenzioni le forme ed i limiti della partecipazione alla società di capitali.

4 - Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti,

ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, di cui al comma 3 lett. c dell'art. 22 della legge n. 142 del 8 giugno 1990.

5 - Il capitale sociale delle società di cui al comma precedente è stabilito in misura non inferiore al miliardo di lire e con una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale riservata all'ente promotore.

6 - La partecipazione azionaria di maggioranza della società, non inferiore al cinquantuno per cento, è assunta da imprenditori individuali o da società singole o raggruppate per lo scopo. Il socio privato di maggioranza è scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995.

7 - Le modalità concorsuali, i criteri ed i rapporti sono disciplinati dal Regolamento sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici, approvato con D.P.R. n. 533 del 16 settembre 1996. Il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del servizio è assicurato all'atto della costituzione della società o con apposite convenzioni.

8 - L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

9 - Le aziende speciali di cui ai precedenti commi sono dotate di personalità giuridica ed operano con autonomia imprenditoriale secondo il proprio statuto che deve prevedere, fra l'altro, un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

10 - La costituzione delle aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva lo statuto a maggioranza assoluta.

11 - Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale la cui attività è soggetta al controllo dei revisori dei conti del Comune.

12 - L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto prevede la legge.

13 - Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni:

- a) il Consiglio di Amministrazione: il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri per ciascuna azienda speciale o istituzione, la durata in carica degli stessi, le condizioni di incompatibilità ed i casi di revocabilità;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere revocato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale: è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta, tra soggetti in possesso delle competenze tecniche e delle qualifiche professionali relative al settore in cui è destinato ad operare secondo le norme dello statuto o del regolamento dell'azienda speciale, o dei regolamenti comunali in caso di istituzioni. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge o al regolamento.

14 - Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione dell'azienda e dell'istituzione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati da regolamenti, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali ove approvati.

15 - Gli amministratori delle società a partecipazione comunale delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri organismi cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa e/o professionale assicurando nella gestione gli interessi degli amministrati e degli utenti.

16 - Il Consiglio Comunale disciplina le modalità e i criteri da adottare per la definizione degli indirizzi relativi alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

17 - I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni e a responsabilità limitata di cui è parte il Comune.

18 - Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Art. 30

Forme associative

1 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti in carica la stipula di convenzioni con Amministrazioni Statali, altri Comuni e/o con la Provincia di La Spezia o altre Province per la gestione coordinata di determinati servizi secondo le norme di legge.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli altri contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Le convenzioni possono prevedere costituzioni di uffici comuni con le forme e le modalità di cui al comma 3 bis dell'art. 24 della legge n. 142 del 8 giugno 1990.

4 - Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti in carica di partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni o con la Provincia di La Spezia o con altre Province per la gestione associata di uno o più servizi. Alla gestione del consorzio si applicano le norme che regolano le aziende speciali secondo l'art. 23 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

5 - La costituzione del consorzio, i rapporti fra gli enti partecipanti, la costituzione degli organi sono disciplinati dalla legge.

6 - Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

7 - Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti o soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo le norme di cui alla legge n. 142 del 8 giugno 1990 art. 27 così come modificato dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 art. 17 comma 8, 9 e 10, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio Comunale, dalle leggi e dallo Statuto.

CAPO IV FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 31 Autonomia finanziaria

1 - Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2 - Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3 - Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini, costituite da prestazioni d'opera, somme in denaro, donazioni, ecc. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4 - Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5 - Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzione volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 32 Demanio e patrimonio

1 - Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2 - L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3 - In ogni caso detti beni devono risultare da inventari tenuti ai sensi di legge.

Art. 33 Controllo di gestione

1 - Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per obiettivi, programmi, progetti.

2 - Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre che il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei

risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3 - Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4 - Per la conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, il Consiglio Comunale può richiedere, con le modalità stabilite dal regolamento consiliare, alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi relazioni informative e propositive sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

5 - Per raggiungere gli obiettivi di funzionalità ed economicità, correttezza amministrativa ed efficienza della gestione, nonché quelli di valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e dei programmi, e del livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi, il regolamento di contabilità disciplina forme interne di controllo economico della gestione attraverso un apposito servizio di staff al Sindaco, che riferisce periodicamente al Consiglio.

Art. 34 **Revisori dei conti**

1 - Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Sono altresì previsti i sistemi ed i meccanismi volti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

2 - Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, nonché le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

Art. 35 **Regolamento di contabilità**

1 - Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO V

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

1 - Il Comune garantisce la partecipazione all'attività dell'Amministrazione di tutti i residenti nel territorio comunale, e di quanti comunque abbiano con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune. A tal fine favorisce il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere alla predetta attività e garantisce ad ogni soggetto singolo od associato libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento.

2 - E' istituito l'Albo delle libere associazioni nel quale hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che siano regolarmente istituite ed organizzate, che operino nel territorio comunale e che perseguano scopi di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la collettività locale. L'Albo è conservato ed aggiornato a cura del Sindaco.

3 - Ai fini dell'iscrizione le libere associazioni devono documentare alla Commissione Affari Istituzionali il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

4 - Le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle imprenditoriali sono equiparate di diritto alle associazioni iscritte.

5 - Il Comune osserva le norme stabilite dal Capo III della legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi ne siano coinvolti.

Art. 37

Rapporti con il Comune delle libere associazioni.

1 - Le libere associazioni iscritte nell'Albo predetto possono, nell'ambito del rispettivo scopo sociale:

- a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 40 del presente Statuto.
- b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi del successivo art. 44.

2 - Le forme associative non iscritte nell'elenco possono rivolgere istanze ai sensi del successivo art. 40

Art. 38

Partecipazione istituzionale

1 - In conformità e nel rispetto delle norme previste dal Capo III della legge n. 241 del 7 agosto 1990 qualunque soggetto portatore di interessi pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possano derivare pregiudizi da singoli provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di intervenire nei relativi procedimenti.

2 - Il Comune prevede la partecipazione istituzionale dei rappresentanti di enti collettivi o delle formazioni sociali in organismi consultivi anche permanenti.

3 - A tal fine il Consiglio Comunale istituisce con regolamento apposite Consulte, relative a settori di particolare rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso. Sono comunque istituite le sottoelencate Consulte:

- la consulta dei giovani;
- la consulta dell'ambiente;
- la consulta dello sport e del tempo libero;
- la consulta degli anziani;
- la consulta dei portatori di handicap;
- la consulta dell'immigrazione;
- la consulta del lavoro;
- la consulta per il turismo.

4 - Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna Consulta, la loro composizione e le modalità di funzionamento. Fino all'approvazione del regolamento il Consiglio Comunale può approvare l'istituzione, composizione e modalità di funzionamento di ciascuna delle Consulte già individuate al precedente comma.

5 - Per la gestione dei servizi gli utenti possono costituirsi in comitato allo scopo di concorrere al buon andamento del servizio, con le modalità ed i mezzi previsti dal regolamento.

6 - Ciascuna Consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:

- a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi;
- b) esprime agli organi del Comune il proprio parere, nei casi previsti ed ogni volta che esso venga richiesto dagli organi della Consulta;
- c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco o alla Giunta;
- d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi del successivo art. 44.

Art. 39

Riunioni tematiche

1 - Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2 - Le riunioni sono convocate dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in via ordinaria per discutere argomenti di interesse generale e in via straordinaria ogni qualvolta esigenze particolarmente urgenti lo richiedano.

3 - Ad esse partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie all'ordine del giorno.

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte

1 - I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 36 possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco nelle materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di interesse collettivo, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2 - Gli organi competenti provvedono a deliberare nel merito entro 60 giorni.

3 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione o da non meno di 250 elettori.

Art. 41 **Referendum**

1 - Il referendum è volto a verificare la volontà della comunità locale su temi di rilevante interesse la cui competenza sia esclusivamente comunale.

2 - Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comune.

3 - Sono ammessi soltanto referendum su atti generali e normativi del Comune; il referendum, è indetto quando ne facciano richiesta il cinque per cento degli aventi diritto al voto o i due terzi dei Consiglieri assegnati.

4 - Hanno diritto di partecipare al voto:

- a) tutti i cittadini che al momento della richiesta di referendum risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) tutti i cittadini di altra nazionalità che risiedano nel Comune da almeno due anni ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, residenti ed abbiano, a prescindere dall'età, i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste elettorali.

5 - Non possono essere sottoposti a referendum gli atti ed i procedimenti concernenti:

- a) elezioni, designazioni, nomine, decadenze, revoche;
- b) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) regolamenti comunali;
- d) bilancio, finanze, tributi, tariffe;
- e) materie sulle quali l'Amministrazione deve esprimersi in modo vincolato da disposizioni di leggi statali e regionali e da norme statutarie.

6 - Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al Consiglio Comunale il quale, previo parere della Commissione Affari Istituzionali eventualmente integrata da esperti, deve pronunciarsi relativamente all'ammissibilità nel termine di 60 giorni dal deposito del testo dei quesiti.

7 - La Commissione Affari Istituzionali deve pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere.

8 - Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito alla dichiarazione di ammissibilità del referendum da parte del Consiglio Comunale. La raccolta e la successiva autenticazione delle firme ai fini della indizione del referendum avviene a norma delle vigenti disposizioni di legge e comunque dette operazioni devono avvenire nel termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità da parte del Consiglio Comunale.

9 - Al Segretario Generale, assistito dalla Commissione Affari Istituzionali, è demandata la verifica della validità delle firme presentate per l'indizione del referendum.

10 - Il comitato promotore del referendum deve costituirsi con scrittura privata autenticata e deve essere composto da almeno ottanta cittadini tra quelli indicati al precedente comma 4.

11 - Il regolamento determina le funzioni ed i poteri del Comitato promotore.

12 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

13 - Se l'esito del referendum è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

14 - Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO VI

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 42

Pubblicità degli atti amministrativi

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 43

Segreto d'ufficio

1 - Il Segretario e i pubblici impiegati dell'Amministrazione devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme di cui al Capo V della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art.7 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, nonché dal presente Statuto.

Art. 44

Diritto d'accesso

1 - Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2 - Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere, ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il rilascio di copie degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura ai sensi del 1° comma del citato articolo.

3 - Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio denominato "Ufficio per i diritti del cittadino e per le relazioni con il pubblico" presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

4 - Di tutti gli atti deliberativi a contenuto generale, normativo, di programmazione e di pianificazione, compresi quelli regionali che concludono il procedimento di formazione degli atti comunali, deve essere depositata presso l'Ufficio di cui al precedente comma una copia autentica completa di tutti gli allegati a libera visione del pubblico.

CAPO VII IL DIFENSORE CIVICO

Art. 45

Istituzione, elezione, durata e revoca

1 - E' istituito presso il Comune, l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2 - Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme vigenti.

3 - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e la votazione avviene a scrutinio segreto.

4 - Qualora la maggioranza di cui al precedente comma non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in una seduta successiva ed il Difensore Civico è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5 - La scelta dei candidati avviene sulla base della disposizione prevista dal quindicesimo comma dell'art. 29 del presente Statuto. Il Difensore Civico può essere nominato anche mediante apposita convenzione con altri Comuni vicini.

6 - Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale e deve essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità e competenza giuridico - amministrativa.

7 - L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altro incarico pubblico elettivo.

8 - L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta rispettivamente l'illegittimità dell'elezione o la decadenza dall'ufficio. L'interessato può far cessare la relativa causa rispettivamente entro il termine di 8 giorni anteriore all'elezione o di 20 giorni dalla contestazione.

9 - Il Difensore Civico dura in carica sette anni e non è rieleggibile.

10 - I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

11 - Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le modalità di cui ai precedenti 3° e 4° comma, per gravi violazioni di legge inerenti all'esercizio delle sue funzioni o quando non assicuri il normale funzionamento dell'ufficio.

Art. 46

Funzioni e modalità di intervento

1 - Nelle materie indicate nel comma 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 il controllo preventivo di legittimità è esercitato dal Difensore Civico, una volta istituito. Il Difensore Civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima né dà comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare

che il procedimento amministrativo segua regolarmente il suo corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

3 - Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

4 - Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti.

5 - I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico salvo quanto disposto al comma 38 dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

6 - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse a un procedimento amministrativo pendente presso l'Amministrazione Comunale o gli enti ed aziende da essa dipendenti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi i termini stabiliti dal regolamento comunale sulle procedure d'accesso senza che gli interessati abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono richiedere l'intervento del Difensore Civico.

7 - Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del settore o del servizio da cui dipendono e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

8 - In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio e salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.

9 - Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al 6° comma copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Sindaco ed al Segretario Generale i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

10 - Al Difensore Civico non può essere opposto il limite del segreto d'ufficio, ma è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

11 - Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 47

Relazione al Consiglio

1 - Il Difensore Civico rimette al Consiglio Comunale entro il mese di marzo di ogni anno la relazione generale sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti.

2 - La relazione è pubblicata nell'Albo Pretorio e discussa in Consiglio entro 60 giorni dalla presentazione.

3 - Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza che ritiene opportune.

4 - Il regolamento stabilisce ulteriori rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale e con le Commissioni Consiliari.

Art. 48

Mezzi e trattamento economico

1 - Con propria deliberazione e sentito il Difensore Civico, il Consiglio Comunale stabilisce la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.

2 - Il personale assegnato è individuato nell'organico del Comune e, per le funzioni di cui trattasi, è alle dirette dipendenze del Difensore Civico.

3 - L'arredamento, i mobili e le attrezzature eventualmente occorrenti sono assegnati al Difensore Civico e acquistati secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

4 - Al Difensore Civico spetta un'adeguata indennità di funzione da deliberarsi dal Consiglio Comunale, oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese.

CAPO VIII CONSULTE TERRITORIALI

Art. 49 Principi, funzioni

1 - Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare all'azione politico - amministrativa del Comune possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio Comunale, Consulte Territoriali.

2 - Il numero delle Consulte Territoriali, la loro estensione territoriale ed i relativi confini (tenendo conto delle particolarità storiche e geografiche del territorio Comunale), il numero dei componenti e le modalità ed i requisiti per la loro elezione sono stabiliti da apposito regolamento.

3 - Le Consulte Territoriali sono organismi di partecipazione politico - amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.

4 - Per lo svolgimento delle funzioni di iniziativa, la Consulta può deliberare interrogazioni, petizioni, proposte di deliberazioni da inoltrare al Sindaco che le sottoporrà all'esame degli organi competenti ovvero risponderà direttamente se la materia è di sua competenza, secondo l'iter procedurale che lo Statuto sancisce per le analoghe iniziative dei cittadini singoli o associati.

5 - Ferma restando la facoltà per gli organi istituzionali del Comune di richiedere, in qualsiasi materia e per qualunque atto, il parere preventivo non vincolante delle Consulte o della Consulta direttamente interessata all'atto, le Consulte possono chiedere agli organi comunali di essere sentite su singoli argomenti o materie attinenti interessi collettivi dei propri residenti, domiciliati o dimoranti.

6 - Per le forme di consultazione di cui al precedente comma l'apposito regolamento disciplinerà le modalità, le forme ed i termini per la formulazione dei pareri e per l'iniziativa di consultazioni potrà prevedere la possibilità di eventuali dibattiti della Consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o con la convocazione di assemblee pubbliche organizzate e dirette dalle Consulte.

7 - L'azione di vigilanza da parte della Consulta sull'andamento dei servizi e sulle altre eventuali attività comunali decentrate si attua mediante segnalazioni rivolte al Sindaco o ai dirigenti o responsabili competenti e mediante richieste dirette a promuovere rilevazioni o indagini statistiche presso gli utenti.

CAPO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50
Entrata in vigore e pubblicità

1 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio. Dopo l'espletamento del controllo lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. E' compito della Giunta renderlo disponibile per tutti i cittadini che ne fanno richiesta e pubblicizzarlo nelle forme più idonee.

Art. 51
Attuazione dello Statuto

1 - Il Consiglio Comunale promuove sessioni straordinarie per la verifica dell'attuazione dello Statuto, predisponendo allo scopo adeguate forme di consultazione e assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica.

2 - Al termine di ogni mandato la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione dello Statuto medesimo.

3 - Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salvo che disposizioni legislative sopravvenute non prevedano tempi diversi per i dovuti adeguamenti.